

COMUNE DI BENTIVOGLIO
Provincia di Bologna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 1 Data 12/01/2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: Disapplicazione dell'annullamento automatico parziale di debiti fino a 1.000 euro – art. 1 comma 229, Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
---------------------------------	--

L'anno duemilaventitre, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 12,45 il revisore dei conti, si è confrontato telefonicamente con il Responsabile del servizio finanziario per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2023 ad oggetto: Disapplicazione dell'annullamento automatico parziale di debiti fino a 1.000 euro – art. 1 comma 229, Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Vista la proposta di deliberazione suindicata;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e in particolare,

- il comma 222 che dispone: "... Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali ...";

- il comma 227 per cui: "... Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti ...";

- il comma 228 ai sensi del quale: "... Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute ...".

- il comma 229 per effetto del quale: "... Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali ...";

Rilevato che l'Ente intende deliberare di non dar corso allo stralcio automatico di cui all'art. 1, comma 227 e comma 228, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 in quanto potenzialmente pregiudizievole per gli equilibri finanziari e altresì in quanto resta comunque impregiudicata l'opportunità per il contribuente di dar corso all'ulteriore procedura di cui al comma 231 e seguenti della stessa legge;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2023 ad oggetto:
Disapplicazione dell'annullamento automatico parziale di debiti fino a 1.000 euro – art. 1 comma 229, Legge
29 dicembre 2022, n. 197;

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 13,00

Il revisore economico-finanziaria
(Dott. Bertolotti Andrea)

Documento originale Firmato Digitalmente:

Firmato da: BERTOLOTTI ANDREA

Data della Firma: 12/01/2023 13.34.24 UTC +1

Stato Certificato: Esito Positivo

Rilasciato da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A.

Valido dal 06/09/2022 al 06/09/2025

Num Serie: 1A3131
